



SENT. N° 13066 / 12
REP. N° 10531 / 12

RG n. 36304/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII° CIVILE

In persona del giudice monocratico, il Giudice Dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG 36304/2010 promossa con atto di citazione notificato il 14.05.2010

DA

Condominio Via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in Milano, Via [REDACTED] presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione

- attore -

CONTRO

Dott. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Milano, Via [REDACTED] presso lo Studio dell'Avv.to [REDACTED] che lo rappresenta e difende, in virtù della procura a margine alla comparsa di costituzione

- convenuto -

così come precisate all'udienza del 06.07.2012:



Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14.05.2010 il Condominio Via [REDACTED], [REDACTED] conveniva in giudizio il [REDACTED] per chiedere di accertare e dichiarare la responsabilità per negligenza e comunque per violazione degli obblighi di mandato e/o comunque a qualsivoglia altro titolo o ragione, anche in via equitativa, del [REDACTED] nella causazione, in capo al Condominio attore, del danno conseguente il mancato tempestivo pagamento delle bollette per servizio Calore emesse dalla [REDACTED] (oggi [REDACTED]) per i periodi di fatturazione esposti nei prospetti allegati alle fatture prodotte sub doc. 2,3,7,8,12 e 13 di parte attrice e la conseguente emissione, da parte dell'Ente fornitore, delle fatture appena citate, per complessivi Euro [REDACTED] e per l'effetto, di condannare il convenuto [REDACTED] a rifondere al Condominio attore la somma di Euro [REDACTED] come portata dalle fatture prodotte sub doc. 2,3,7,8,9,12 e 13, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture all'integrale soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore che emergerà dalle risultanze istruttorie nel corso della presente causa o che verrà ritenuta di giustizia, anche con eventuale valutazione equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante.

All'udienza del 24.11.2010 si costituiva parte convenuta depositando comparsa di costituzione e fascicolo documenti con cui eccepiva la nullità dell'atto di citazione poiché in contrasto con quanto previsto dal combinato dispositivo degli articoli 164 comma 1 cpc, 163 numero 7 e 167 cpc, rilevando altresì che la domanda attorea potrebbe essere procedibile per l'importo di Euro [REDACTED], parte attrice si opponeva. Le parti concordemente chiedevano termini per memorie ex art.183 VI comma cpc.

Il Giudice ai sensi dell'art 164 cpc concedeva a parte attrice termini per la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e rinviava la causa al 08.04.2011.

All'udienza fissata le parti concordemente chiedevano termini per memorie ex art.183 VI comma cpc. Il Giudice concedeva termini per memorie ex art.183 VI comma cpc e rinviava la causa al 21.10.2011.

Alla fissata udienza il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 06.07.2012 le parti precisavano le conclusioni e il

CR



Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per omessa indicazione degli avvertimenti di cui al numero 7 dell'art. 163 cpc. L'eccezione, svolta nei termini di legge da parte convenuta, è stata sanata ai sensi dell'art. 164 comma 3 cpc con la concessione di nuova udienza nel rispetto dei termini.

Nel merito. Il Condominio attore chiede che il [REDACTED] venga dichiarato inadempiente al mandato conferitogli dal Condominio quale amministratore e conseguentemente chiede che venga condannato al risarcimento dei danni subiti dal Condominio a seguito della sua negligenza.

In particolare il Condominio attore lamenta che il [REDACTED], ex amministratore del condominio, ha tardato il passaggio di consegne e si era reso responsabile dei ritardi nei pagamenti delle fatture di [REDACTED] spa tanto che [REDACTED] ha emesso a carico del condominio stesso fatture per € [REDACTED] per interessi di mora per i detti ritardati pagamenti di bollette di erogazione del gas metano nel periodo in cui era amministratore il Convenuto.

Il convenuto si difende assumendo che non può essergli imputata alcuna negligenza posto che non si è verificato alcun ritardo nel passaggio di consegne e che quanto agli interessi di mora per il ritardo nei pagamenti delle bollette di [REDACTED] non è ad egli imputabile dal momento che le fatture non erano pervenute al condominio e che non appena venuto a conoscenza della posizione debitoria del condominio il [REDACTED] si è adoperato in ogni modo per cercare di sistemare la detta posizione debitoria.

Come noto, l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (tra le altre: Cass., Sez. 2^a, 16 agosto 2000, n. 10815; Cass., Sez. 2^a, 9 giugno 2000, n. 7891; Cass., Sez. 2^a, 12 febbraio 1997, n. 1286).

Rientra tra le attività di cui al mandato dell'amministratore ex art. 1708 c.c. anche il passaggio di consegne che deve essere quindi svolto nel minor tempo possibile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.



Nel caso in esame la difesa di parte attrice lamenta il ritardo nel passaggio di consegne ma non svolge alcuna specifica domanda sul punto focalizzando invece le proprie richieste sul risarcimento dei danni subiti dal condominio a seguito del pagamento di interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture [REDACTED]

Come noto l' amministratore condominiale deve svolgere l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) sia nei pagamenti che nella riscossione delle quote condominiali; pertanto egli risponde della eventuale conseguente negligenza e non può trasferirne le conseguenze negative, quali gli interessi di mora, sul bilancio condominiale se non risulta provato che il ritardo dipende dal mancato versamento delle quote regolarmente richieste.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti è provato il ritardato pagamento delle fatture [REDACTED] per la fornitura del gas metano: le fatture in atti emesse da [REDACTED] per interessi di mora attestano ritardi nei pagamenti di fatture relative al periodo di fornitura 2006- 2007, periodo in cui era amministratore il convenuto.

Tali ritardi devono essere addebitati al dott.Ferrari posto che non è stata fornita la prova che i ritardi non siano dipesi dal convenuto stesso.

Non vi è prova infatti che vi fossero delle morosità di condomini tali da giustificare il mancato pagamento delle fatture di [REDACTED] né che tali fatture non siano mai pervenute al [REDACTED] non possono sul punto ritenersi sufficienti a provare la diligenza del convenuto i documenti prodotti dallo stesso ed in atti, poichè dalla loro lettura non emerge la mancata ricezione dei documenti contabili.

Ciò posto ritenuto che quindi il dott.Ferrari non ha eseguito esattamente la prestazione dovuta , ritenuto altresì che non è stata fornita la prova che l'inadempimento ed il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, egli è quindi tenuto ai sensi dell'art. 1218 c.c. al risarcimento del danno .

Rilevata quindi la sussistenza del danno subito dal Condominio a seguito del comportamento inadempiente del [REDACTED] quanto alla consistenza del danno deve accogliersi la domanda di condanna al pagamento delle fatture [REDACTED] per €. [REDACTED], n. [REDACTED] per €. [REDACTED], n. [REDACTED] per €. [REDACTED] n. [REDACTED] per €. [REDACTED] poiché inerenti a interessi di mora per ritardato pagamento di fatture per fornitura di gas metano relativi al periodo in cui il



convenuto era amministratore; deve altresì accogliersi la domanda di pagamento delle somme esposte nelle fatture [redacted] per €. [redacted] ed [redacted] €. [redacted] entrambe emesse nel 2006 (per interessi di mora per ritardati pagamenti per forniture di gas) nel periodo di gestione del [redacted]

Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento della fattura [redacted] per €. [redacted] poiché non vi è in atti la prova che i relativi interessi di mora ivi richiesti si riferiscano al periodo di gestione del [redacted]

Per quanto sopra il dott. Ferrari è tenuto al ristoro dei danni subiti dal Condominio attore a seguito del suo inadempimento che si liquidano in €. [redacted] oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Condominio ed a carico del [redacted] in €. [redacted] per compensi, €. [redacted] per anticipazioni ed €. [redacted] per spese oltre oneri accessori.


La sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

1. accertato l'inadempimento contrattuale del [redacted] nei confronti del Condominio attore,
2. condanna il [redacted] al risarcimento dei danni subiti dal Condominio attore che si liquidano in €. [redacted] oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, conseguentemente
3. condanna il [redacted] al pagamento in favore del condominio attore della somma di €. [redacted] oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo
4. Condanna il [redacted] al pagamento in favore del Condominio attore delle spese di lite che liquidano in €. [redacted] per compensi, €. [redacted] per anticipazioni ed €. [redacted] per spese oltre oneri accessori.
5. Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 20 novembre 2012



Il Giudice